



COMUNE DI GRECCIO

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Via Limiti Nord 17

tel. 0746 750591 fax 0746 750587

Mail : settore.vigilanza@comune.greccio.ri.it

Ordinanza n. 05 del 17 Maggio 2018

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ai sensi della Legge 24.02.1992 n° 225;

Premesso che l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per eventuali elevate temperature o azioni azzardate sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonchè di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Ritenuto necessario provvedere a riconfermare la precedente ordinanza n. 9 del 24.07.2017, apportando correzioni relative alla data di scadenza delle operazioni da effettuare ed all'importo della sanzione da applicare ai trasgressori;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Vista la Legge Regionale n° 9 del 28.10.2002;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze per la prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la precedente ordinanza n. 3 del 27.03.2012, mai revocata;

ORDINA

Art. 1

DAL 15.06.2018 AL 30.09.2018

E' fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e comunque nell'ambito dell'intero territorio comunale, di:

- **accendere fuochi;**

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco di incendio;

art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonchè al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo sempre le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonchè in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art. 4

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 7

La presente ordinanza resta in corso di validità anche per gli anni successivi e comunque fino a revoca della stessa con possibilità di aggiornamento delle sanzioni a carico dei trasgressori.

SANZIONI

1. nel caso di mancata ripulitura di aree incolte in genere potrà essere elevata una sanzione pecuniaria di **euro 500,00**;
2. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000, restando salva ed impregiudicata

la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica e privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Comando Prov.le Vigili del Fuoco** tel. 115
- **Corpo Forestale** tel. 1515
- **Comando Polizia Municipale** tel.0746 751767
- **Arma Carabinieri** tel. 112
- **Questura** tel. 113

DISPONE

che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale e inserita nel sito ufficiale del Comune;
Le Forze dell'Ordine, la Polizia Municipale ed i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; alla Prefettura di Rieti, alla Questura di Rieti, al Comando Stazione dei CC. Di Contigliano, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Rieti, al Comando Forestale di Contigliano, Al Comando Polizia Locale della Provincia di Rieti.

Dalla Residenza Municipale li_17 Maggio 2018



IL Responsabile del Settore
(Cap. Ennio Menichelli)